



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE I PENALE

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Penale, composta dai signori magistrati:

- | | | | |
|----|------------|---------|------------------|
| 1) | Adriana | PIRAS | Presidente |
| 2) | Mario | CONTE | Consigliere |
| 3) | Luisa Anna | CATTINA | Consigliere est. |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) iscritto al n. 58/22

R.I.D., promosso

DA

CONTRADA BRUNO, nato a Napoli il 2 settembre 1931, assistito e difeso di fiducia dal procuratore speciale avv. Stefano Giordano, domiciliato in Palermo via A. Maiorana n. 4.

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, dalla stessa rappresentato e difeso;

E NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo;

La Corte, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 15 dicembre 2022.

OSSERVA

Con sentenza resa in data 24.6.2022 la Corte Suprema di Cassazione ha annullato l'ordinanza con la quale altra Sezione di questa Corte di Appello aveva respinto la richiesta avanzata da Bruno Contrada di riparazione per ingiusta detenzione, affidando al giudice di rinvio “ *sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto indicati nella ordinanza impugnata, determinare la ricorrenza del dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione, in relazione non già alla fattispecie di reato di partecipazione all'associazione mafiosa, mai contestata e rispetto la quale il ricorrente non si è mai difeso nel processo, bensì rispetto a condotte sinergiche al favoreggiamento sia delle singole vicende accertate (ed elencate nella ordinanza impugnata) sia dell'associazione mafiosa*”. Ha altresì stabilito che “*Al giudice di rinvio è richiesto di valutare, sulla scorta delle individuate condotte ritenute rilevanti, già evidenziate nell'ordinanza impugnata, con autonomo giudizio, se le stesse con un giudizio ex ante rendevano prevedibile l'intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento. Rispetto a tale fattispecie il Contrada si era, del resto, pienamente difeso, come risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 15756 del 12.12.2022, Contrada Re.225566, e nella seconda sentenza di legittimità (Sez.6, n.542 del 10.5.2006, Contrada, RE 238242)*”.

In questa sede, ha precisato la Suprema Corte nella sentenza rescindente, viene in rilievo unicamente un profilo squisitamente di diritto interno, che concerne le condizioni di applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ovvero la valutazione delle condizioni di applicabilità della riparazione dell'ingiusta detenzione nel caso Contrada. Diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che trova, a sua volta, il presupposto giuridico nella rilevata violazione sostanziale del par. 7 della CEDU il quale esprime il principio dell'irretroattività della legge penale e di *nulla poena sine previa lege*.

Ha altresì precisato che il presente giudizio rimane confinato entro il perimetro della verifica della sussistenza del dolo o colpa grave quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo, non essendovi alcuno spazio per ritenere che il giudizio intrapreso sia un giudizio volto alla c.d. *restitutio in integrum*, essendo stata la questione della esecuzione del giudicato CEDU già compiutamente definita dalla sentenza della prima Sezione n. 43112 del 2017.

In esito a tale decisione si instaurava il giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte territoriale, in altra composizione, affinché rivalutasse la domanda proposta dal Contrada alla luce dei principi di diritto espressi.

All'udienza del 15 dicembre 2022 tutte le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

Contrada rendeva spontanee dichiarazioni e a mezzo del suo difensore e procuratore speciale,

anche con memoria difensiva del 12 ottobre 2022, insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Prima di passare all'esame delle condotte già individuate nella ordinanza annullata, alla quale la Suprema Corte ha fatto esplicito riferimento ai fini della valutazione, secondo un giudizio ex ante, della prevedibilità dell'intervento dello Stato in relazione alla fattispecie di reato di favoreggiamento - censurando, invece la riconducibilità delle condotte al mai contestato reato di partecipazione alla associazione mafiosa - per una migliore intelligenza della complessa vicenda è opportuno ricostruire i vari passaggi attraverso cui si è sviluppato il procedimento svoltosi nei confronti dell'odierno ricorrente:

- con sentenza emessa in data il 10 maggio 2007 dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007) che rigettando il ricorso della difesa, ha determinato l'irrevocabilità della pronuncia, Contrada è stato condannato in via definitiva alla pena di anni dieci di reclusione, per concorso esterno in associazione mafiosa, ai sensi degli artt. 110, 416- bis cod.pen., commesso dal 1979 al 1988;
- a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna il ricorrente ha adito la Corte europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali che, con sentenza resa in data 14 aprile 2015 (Causa Contrada n. 3 c. Italia - Quarta Sezione - sentenza 14 aprile 2015 ricorso n. 66655/13) ha riconosciuto che vi era stata la violazione di cui all'art. 7 della Convenzione, in particolare, ritenendo che la fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso fosse chiara e prevedibile solo a partire dal 1994 - ovvero dal momento in cui interveniva la prima delle sentenze chiarificatrici delle Sezioni unite in questa materia (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 – 01) - riconoscendo, per il periodo successivo, la correttezza della configurazione dell'istituto in questione, così come elaborata dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671);
- per ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformazione dell'ordinamento interno alla decisione emessa il 14/04/2015 dalla Corte EDU nel caso Contrada contro Italia, ai sensi dell'art. 46 CEDU, il ricorrente ha attivato un giudizio di revisione europea davanti alla Corte di appello di Caltanissetta (revisione che, una volta respinta, era stata coltivata mediante ricorso per cassazione, cui però l'interessato aveva rinunciato,) e un ricorso per incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di appello di Palermo, oggetto di successivo ricorso per cassazione, deciso con la sentenza n. 43112 del 6/07/2017, Contrada, Rv. 273905, con la quale la Prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato *«ineseguibile ed improduttiva di effetti penali»*, a seguito della decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015, la sentenza che era stata emessa nei confronti di Bruno Contrada dalla Corte di appello di Palermo il 25 febbraio 2006, confermativa della condanna inflitta dal Tribunale (irrevocabilità in data 10 maggio 2007);
- il ricorrente ha poi attivato un altro incidente di esecuzione volto ad ottenere un indennizzo per la carcerazione subita (sia quella sofferta a titolo di custodia cautelare, sia la pena), indennizzo concesso dalla Corte di appello di Palermo che gli riconosceva la somma di € 667.000;
- questo provvedimento è stato annullato, a seguito di ricorso per cassazione del Procuratore generale di Palermo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la pronuncia rescindente della Suprema Corte (n. 7436 del 2021) che ha rilevato che la questione doveva essere decisa ai sensi delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio

alle luce dei principi che regolano il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ivi compreso l'accertamento del dolo o della colpa grave rilevante nella causazione della detenzione;

- la sentenza di annullamento ha rilevato che l'ordinanza impugnata era affetta da plurimi vizi di motivazione e da violazione di legge, segnatamente: erroneamente la Corte d'appello aveva accolto l'incidente di esecuzione, così qualificato, correlandolo alla pronuncia della CEDU ed alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, ed illogicamente escluso il ricorso all'istituto della riparazione sul duplice rilievo errato che l'istituto attenga soltanto alla custodia cautelare, e che l'indennizzo da liquidare si rivelerebbe, sotto tale profilo, particolarmente riduttivo. Ha poi rilevato che il provvedimento aveva disatteso il principio secondo il quale il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita può fondarsi anche su di un erroneo ordine di esecuzione (sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996), così potendosi configurare, per analogia, il danno per "imputazione ingiusta" oggetto del caso in esame. Ha, altresì, posto in evidenza la compatibilità alle norme della Convenzione IEDU della disciplina interna sulla riparazione per ingiusta detenzione, nella parte in cui subordina la corresponsione dell'indennizzo all'assenza di dolo o di colpa grave;
- in tale ambito, ha ricordato che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., affermando che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non si pone in contrasto con l'art. 5, par. 5 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo la previsione dell'art. 314 cod. proc. pen. che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, posto che l'indennizzo, come previsto dalla fonte sovranazionale citata, spetta soltanto a chi sia stato "vittima" di una detenzione in violazione dell'art. 5 cit.», e che una diversa interpretazione della norma internazionale finirebbe per contraddire il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e comportare una violazione dell'art. 2 Cost. (Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris e altro, Rv. 235311), essendo il fondamento solidaristico e non già risarcitorio dell'istituto non seriamente discutibile (cfr. al riguardo Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, P.M. e Min tesoro in proc. Fusilli, Rv. 191149).

Ciò premesso, vanno rammentati i consolidati principi giurisprudenziali di riferimento secondo cui "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità" (Sez. Un., 26.6.2002, n. 34559, De Benedictis, Rv 22263).

Nella sentenza di rinvio la Suprema Corte ha dato atto che l'ordinanza impugnata (alle pag. 19- 28) ha enucleato le condotte accertate nei giudizi di merito dalle quali ha tratto il convincimento della volontaria e consapevole messa a disposizione del ricorrente idonee a favorire l'attività del sodalizio

criminoso mafioso che rappresenta, *illo tempore* come oggi, il nucleo essenziale del favoreggiamento e che sono state in sintesi, ricondotte alle seguenti vicende:

- Il tentativo di condizionare l'operato del commissario Renato Gentile della Squadra Mobile di Palermo che poche ore dopo aver eseguito il 12 aprile 1980 una vana perquisizione presso l'abitazione del latitante capomafia Salvatore Inzerillo si vedeva rappresentare dal Contrada (che in quel momento era a capo della Criminalpol ed era estraneo alla conduzione ed organizzazione della Squadra Mobile) le doglianze da costui ricevute dal difensore dell'Inzerillo (il legale facendosi latore del messaggio del latitante) per la peculiare irruenza con cui sarebbe stato posto in esecuzione l'atto investigativo a sorpresa impaurendo donne e bambini presenti in casa. Rappresentazione che il Contrada scandiva con il consiglio o richiamo a maggiore prudenza, accompagnato dal funereo ricordo della tragica fine (poco meno di un anno prima) del vice Questore Boris Giuliano, in guisa da mettere in luce un comportamento a dir poco inconsueto e anomalo per le sue scaturigini - subitaneo per quanto mediato dal difensore, contatto tra Contrada e Inzerillo - che induceva il Gentile e il capo della Squadra Mobile dott. Impallomeni a redigere relazioni di servizio inoltrate al Questore Immordino.
- L'operazione di polizia del 5 maggio 1980 e la connessa relazione del Questore di Palermo Vincenzo Immordino che sollecitava in via gerarchica il trasferimento ad altra sede del Contrada segnalando l'allarmante inerzia operativa del già brillante funzionario, che, pur temendo per la sua personale incolumità, non voleva allontanarsi da Palermo (il Tribunale e la Corte di appello riportano per intero la relazione del dott. Immordino dagli inquietanti riferimenti descrittivi); inerzia che il Questore focalizzava con il ritardo (sostanzialmente omissivo) con cui - essendosi concordato subito dopo l'uccisione del dott. Giuliano (21.7.1979) e i successivi non meno gravi omicidi di rappresentanti dello Stato (il giudice Terranova, l'onorevole Mattarella e, a maggio del 1980, il capitano dei Carabinieri Basile) di procedere ad arresti in flagranza del reato permanente di associazione per delinquere di soggetti notoriamente appartenenti a "cosa nostra" per dare un "segnale" della reazione delle istituzioni - il Contrada, pur già incaricato dal precedente Questore di curare la redazione del relativo rapporto all'Autorità giudiziaria e pur a ciò sollecitato dall'Immordino, si occupava di predisporre il detto rapporto (salvo lasciarne una semplice bozza prima di mettersi in congedo per ferie), la cui compilazione veniva così curata da altri funzionari.
- L'allontanamento dall'Italia di John Gambino, esponente di famiglie maliose siculo-americane che accompagnava in Italia (a Palermo) il banchiere contiguo a "cosa nostra" Michele Sindona in occasione del suo sequestro di persona (ben presto accertatosi simulato), sul quale in quel momento indagava l'Autorità giudiziaria di Roma. Vicenda scandita da un casuale controllo a Palermo, il 12 ottobre 1979, del Gambino trovato in possesso di documenti che lo collegavano al caso Sindona e che il funzionario di polizia De Luca intendeva sottoporre a fermo di p.g., venendone dissuaso dal Contrada in virtù del rilievo che il Giudice istruttore romano dott. Imposimato, titolare del processo Sindona, avrebbe convenuto sull'insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza per l'emissione della misura precautelare. I successivi sviluppi della vicenda hanno evidenziato - come si legge nella sentenza della Corte di appello - che il Gambino era in possesso di un foglio contenente specifiche indicazioni per individuare il volo di rientro di Sindona negli Stati Uniti dalla Germania e, per ciò, l'univoca falsità del suo orchestrato sequestro di persona. Evenienza di cui l'A.G. veniva

tardivamente resa edotta, mentre le affermazioni difensive dell'imputato erano apertamente smentite dall'ex Giudice istruttore Ferdinando Imposimato.

- L'omessa indicazione da parte del Contrada di un incontro tra il vice-questore Boris Giuliano e l'avv. Giorgio Ambrosoli, liquidatore dell'istituto bancario di Sindona, nel rapporto informativo presentato il 7 agosto 1979 all'Autorità giudiziaria sui primi accertamenti sull'omicidio di Boris Giuliano, avvenuto il 21 luglio 1979, pochi giorni dopo l'uccisione, per mano mafiosa, dello stesso Ambrosoli (in data 12 luglio 1979). Incontro, attestato dal maresciallo della G.d.F. Orlando Gotelli, collaboratore di Ambrosoli, e indirettamente dall'avv. Giuseppe Melzi, legale dei creditori delle banche sindoniane, di cui davano notizia pure gli organi di stampa, prontamente smentiti dal Contrada, che nel suo rapporto non accennava neppure in via ipotetica al predetto incontro, che - se non altro - avrebbe consentito di connettere i due omicidi e di dirigere le relative indagini sulle investigazioni promosse dal dott. Giuliano in materia di riciclaggio di proventi finanziari mafiosi, investigazioni di sicuro interesse anche per gli accertamenti svolti dall'Ambrosoli (del cui omicidio il Sindona è stato successivamente condannato dalla Corte di assise di Milano quale mandante). Comportamento, quello del Contrada, che i Giudici di merito hanno posto in relazione con il favorito allontanamento dall'Italia di John Gambino che l'imputato attuava appena due mesi dopo.

- La fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli, imprenditore bresciano legato a gruppi mafiosi, indagato per il reato di riciclaggio finanziario nell'ambito del processo denominato "Pizza Connection", destinatario di un provvedimento di fermo di p.g. predisposto da funzionari della Questura di Palermo. Localizzato il 12 aprile 1984 in un albergo palermitano, riusciva inspiegabilmente a dileguarsi facendo perdere ogni sua traccia. Il Tognoli si costituiva nel 1988 in Svizzera, essendo indagato anche dall'autorità giudiziaria di quel Paese. Interrogato nel maggio 1989 a mezzo di commissione rogatoria internazionale dal giudice istruttore Giovanni Falcone alla presenza del giudice elvetico Carla Del Ponte e del p.m. palermitano Giuseppe Ayala, il Tognoli (che al momento dell'arresto aveva ammesso al funzionario di polizia svizzero Gemente Gioia di essere stato aiutato a fuggire dall'Italia grazie all'avvertimento di un amico poliziotto) ammetteva, a richiesta del dott. Falcone (essendo già chiuso il verbale di interrogatorio), di essere stato informato del suo imminente arresto nell'aprile 1984 dal Contrada.

- Gli incontri dell'imputato il 23 maggio 1985 e il 7 febbraio 1988 con Gilda Ziino vedova dell'ing. Roberto Parisi, imprenditore palermitano e presidente della società di calcio Palermo, ucciso in agguato mafioso il 23 maggio 1985. Il giorno stesso dell'omicidio del marito Contrada si recava a casa della Ziino, ammonendola a non rivelare ad alcuno fatti e vicende della vita del marito che potevano porsi in relazione con il suo omicidio, monito giustificato da ragioni di sicurezza della signora e della sua bambina. Rivelando la Ziino al proprio avvocato tale inusuale e affrettato contegno del Contrada (già amico o conoscente del marito, ma con cui lei non intratteneva particolari rapporti di frequentazione), il legale della donna otteneva un incontro della stessa con il Giudice Falcone, che con cautele di massima riservatezza fissava alla Ziino un appuntamento per il sabato 6 febbraio 1988, nel corso del quale ne assumeva le dichiarazioni testimoniali. La domenica successiva (7 febbraio 1988) il Contrada si presentava a casa della Ziino, mostrando - con vivo stupore della donna - di essere a conoscenza del suo incontro o dialogo con il giudice Falcone, dei cui contenuti le chiedeva notizie.

La sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 febbraio 2006 (irrevocabile il 10.5.2007), ha richiamato, inoltre, reputandole intrinsecamente credibili, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia, Antonino Giuffrè, Tommaso Buscetta, Giovanni Brusca, ecc.) che, in modo convergente, rappresentano il Contrada come a “disposizione” per un lunghissimo periodo (dal 1979 al 1988) dell’organizzazione mafiosa, e non già (solo) di singoli suoi esponenti di vertice, ed in tale prospettiva ha evidenziato i plurimi e significativi comportamenti devianti del Contrada, che si sono oggettivamente tradotti nell’agevolazione e nel rafforzamento dell’operatività e della vita stessa dell’associazione mafiosa.

Gaspare Mutolo, formalmente affiliato nel 1973 alla famiglia mafiosa di Partanna – Mondello, ha riferito di aver appreso dal suo capo-mandamento Rosario Riccobono, ucciso nel novembre del 1982 e del quale era stato per lungo tempo “braccio destro”, dei di lui (ossia del Riccobono) rapporti diretti con il Contrada – rapporto inizialmente stretto con l’altro capomafia Stefano Bontate per il tramite del costruttore palermitano Cassina Arturo, contiguo a “cosa nostra” ed iscritto anch’egli, come il Contrada, all’Ordine del Santo Sepolcro – ovvero attraverso la mediazione dell’avv. Cristoforo Fileccia, per veicolare le richieste di incontro e per far giungere al Riccobono – per un periodo di tempo “ricercato” per l’applicazione della sorveglianza speciale di PS e dal 23 aprile 1980 resosi latitante, dopo essersi sottratto all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Palermo - informazioni riservate di imminenti operazioni di polizia volte alla sua individuazione. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto provati a partire quanto meno dal 1981 rapporti diretti del Contrada con il Riccobono, evidenziando che entrambi disponevano nello stesso periodo di tempo di appartamenti ubicati in via Jung a Palermo, a brevissima distanza tra di loro (200/300 metri), in uno dei quali il Riccobono viveva clandestinamente e gestiva i suoi affari illeciti in apparente tranquillità, proprio in virtù della protezione dalle investigazioni assicurategli dal Contrada, di talchè, tra il 1977 ed il 1979, per ben tre volte l’odierno ricorrente, per il tramite dell’avv. Fileccia, aveva tempestivamente avvisato il Riccobono di prossime operazioni di polizia.

Sempre il Mutolo ha accusato il Contrada di aver informato il Riccobono su quanto appreso in via amichevole da un imprenditore edile (tale Gaetano Siragusa) taglieggiato da “cosa nostra”, che aveva rotto il “muro del silenzio”, all’epoca pervicacemente diffuso tra gli operatori economici locali, rivelando, sia pure in modo confidenziale, l’estorsione mafiosa subita (cfr. pagg. 23 e seguenti della sentenza di appello).

Giuseppe Marchese ha raccontato di aver aiutato nel 1981 il latitante Salvatore Riina a spostarsi dal suo covo di Borgo Molara, ove trascorreva la latitanza, in altro rifugio a seguito della rivelazione di programmati controlli e perquisizioni in quell’area fatta dal Contrada al boss mafioso Michele Greco

che, a sua volta, aveva informato il sodale Filippo Marchese e questi il nipote Marchese Giuseppe, affinché avvertisse senza indugio il Riina, in modo da consentirgli di eludere il controllo e perpetuare la latitanza.

Anche Antonino Giuffrè, ex capo del mandamento mafioso di Caccamo, sentito dai Giudici di appello, ha confermato la fuga del Riina dal rifugio di Borgo Molara – conosciuto soltanto da una ristretta cerchia di “fedelissimi” mafiosi – per effetto di una segnalazione del Contrada.

Angelo Siino ha parlato di aver direttamente assistito ad un incontro del Contrada con il capomafia Stefano Bontate e di rapporti diretti tra i due quanto meno “dalla seconda metà del 1975, in sintonia con quanto riferito dai collaboranti Mutolo, Marino Mannoia e Cancemi; contatti propedeutici a quelli con Riccobono ed ai favori dispensati a lui, e, in prosieguo di tempo, ad altri esponenti del sodalizio stesso” (cfr. pag. 692 della sentenza di appello).

Rosario Spatola, “uomo d’onore” dal 1972 della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, ha diffusamente lumeggiato i rapporti diretti del Contrada con Rosario Riccobono, rassegnando che in una occasione, nella primavera del 1980, li aveva visti insieme, appartati, in un noto ristorante in località Sferracavallo.

A seguito di tale incontro conviviale egli aveva appreso dal sodale Rosario Caro, iscritto alla loggia massonica "Grande Oriente d'Italia", che “il Contrada era un fratello massone, a disposizione di <cosa nostra>, un buon amico a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; che già il fratello Federico aveva ottenuto, grazie alla sua intercessione, il rilascio del porto di pistola e che anche lui era in attesa di ricevere il porto d'armi” (cfr. pagg. 230, 231 e 259 e seguenti della sentenza di appello). Ha affermato, altresì, di avere direttamente appreso dall’avv. Antonio (detto “Totò”) Messina, capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che il Contrada era una delle sue principali fonti di informazione sulle attività investigative svolte dalla Questura di Palermo nel territorio trapanese, “grazie a cui il Messina aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione” (cfr. pag. 231)

Francesco Marino Mannoia, formalmente affiliato dal 1975 alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù capeggiata all’epoca da Stefano Bontate, ha riferito di aver assistito ad un colloquio, svoltosi intorno al 1979, in cui quest’ultimo e il suo “sottocapo” Giovanni Teresi concordavano di fissare un appuntamento con il Contrada per il tramite del conte Arturo Cassina, del quale il Teresi era dipendente; ha confermato (così riscontrando il Mutolo) la frequentazione di via Jung dove il Contrada aveva un appartamento che gli sarebbe stato messo a disposizione da Rosario Riccobono, aggiungendo di aver appreso dal mafioso Salvatore Federico che grazie ad una soffiata del Contrada il Riccobono era riuscito a sottrarsi alla cattura; ha affermato che il Bontate gli aveva rivelato di aver ottenuto, grazie all’interessamento del Contrada, il rilascio della patente di guida che gli era stata

precedentemente revocata per effetto della misura di prevenzione applicatagli e che sempre il Contrada si era adoperato, come riferitogli dal Bontate senza esplicitargli le modalità, per la restituzione della patente di guida a Giuseppe (“Pinè”) Greco, esponente della famiglia mafiosa di Ciaculli, al quale era stata revocata in quanto “schedato come persona pericolosa”; l’iter amministrativo era stato però bloccato dal parere contrario dell’allora Questore di Palermo Vincenzo Immordino (cfr. pagg. 116, 118 e seguenti della sentenza di appello).

Salvatore Cancemi ha rivelato che era notoria in seno a “cosa nostra” l’esistenza di rapporti tra il Contrada e l’organizzazione criminale; in particolare, sosteneva che nel 1976 aveva appreso da due “uomini di onore” - Giovanni Lipari e Pippo Calò, capo del mandamento di Porta Nuova e “superiore” diretto del Cancemi – che il Contrada era persona “molto vicina” a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono e di essere venuto a conoscenza nel 1979 tramite il predetto Lipari dell’interessamento di Contrada per il rilascio della patente al Bontate, aggiungendo che, secondo Pippo Calò, il Bontate ed il Riccobono avevano “in mano” il poliziotto, additato come “fonte di informazioni in ordine a mandati di cattura ed altre notizie di interesse per l’organizzazione” (cfr. pag. 128 della sentenza di appello); ha sostenuto di sapere, in virtù delle confidenze ricevute dal sodale Giovanni Lipari, che del rapporto di Contrada con il duo Bontate-Riccobono era stata informata la commissione provinciale di “cosa nostra” presieduta da “Tano” Badalamenti (organo collegiale di vertice della consorteria mafiosa) e che all’esito della seconda guerra di mafia che aveva visto prevalere la corrente corleonese facente capo al Riina si era verificata una sorta di appropriazione traslativa dei canali informativi istituzionali (ivi incluso il Contrada) creati dal precedente gruppo dirigente mafioso, circostanza della quale era stato informato da più mafiosi, tra i quali, in particolare, Pippo Calò e lo stesso Salvatore Riina.

Tommaso Buscetta ha riferito della volta in cui – recatosi clandestinamente a Palermo e sottrattosi al regime di semi-libertà concessogli dal Tribunale di Sorveglianza di Torino (nel periodo compreso tra giugno 1980 e giugno 1981) - aveva appreso da Rosario Riccobono, suo fidato amico e sodale, della relativa “tranquillità” della zona di Partanna Mondello controllata dallo stesso Riccobono (che lo esortava a restare colà, anziché emigrare in Brasile, come era sua intenzione) in ragione delle segnalazioni del Contrada di operazioni di polizia in quella zona (in particolare, il Riccobono – a dire del Buscetta - così si era espresso sul conto del Contrada: “io ho il dott. Contrada che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare tranquillo”, cfr. pag. 159 della sentenza di appello); ha dichiarato, inoltre, che in un secondo tempo aveva parlato con Stefano Bontate della confidenza fattagli dal Riccobono, ricevendo conferma, “netta e precisa”, della sua veridicità e del fatto che il Riccobono avesse il Contrada “nelle mani” (cfr. pagg. 160 e seguenti della sentenza di appello).

La Corte di appello ha escluso l'ipotesi della macchinazione, ordita dai suddetti collaboratori di giustizia, in pregiudizio del Contrada, denunciandone l'inconsistenza e l'assenza di reali causali, come rimarcato pure dalla Sesta sezione della Corte di cassazione nella sentenza del 10 maggio 2007 di rigetto del ricorso proposto dal Contrada (cfr. pag. 61 della motivazione).

Nella sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1996 veniva sottolineata la gradualità del manifestarsi della condotta di ausilio a "cosa nostra" messa in atto dall'imputato per molti anni. Dopo gli iniziali contributi resi nell'esercizio delle sue funzioni alla lotta alla criminalità mafiosa con esiti brillanti (che gli erano valsi ripetuti elogi di superiori), secondo il Tribunale, Contrada aveva iniziato ad assumere atteggiamenti condiscendenti con personaggi mafiosi di spessore, inizialmente beneficiandoli di "piccoli favori", che potevano astrattamente inscrivere nella trama dei rapporti fisiologici che un funzionario di polizia per ovvie ragioni d'istituto era indotto a stabilire con esponenti della criminalità. Tale situazione, tuttavia, a giudizio del Tribunale, sfuggiva di mano al Contrada, che alla fine degli anni Settanta – allorché "cosa nostra" scatenava una cruenta offensiva contro funzionari, inquirenti, magistrati e uomini politici "uniti dalla comune azione di contrasto al potere mafioso" – progressivamente trasformava questi suoi contatti in un "rapporto di pieno asservimento ai voleri di Cosa Nostra" (cfr. sentenza di primo grado). Il Contrada che in quegli stessi anni era stato testimone della barbara uccisione di colleghi e persone con cui aveva a lungo collaborato ed aveva a sua volta ricevuto pesanti minacce mafiose (documentate nel giudizio), si era trovato ad un certo punto in uno "stato di timore e sostanziale irretimento" che l'aveva costretto – sempre secondo le valutazioni del Tribunale – ad un "definitivo passaggio nella piena disponibilità di Cosa Nostra", così divenendo – per gli incarichi ricoperti e l'autorevolezza acquisita negli anni di permanenza a Palermo – "uno degli elementi più significativi del sistema di connivenza tra delinquenza mafiosa e settori inquinati degli apparati istituzionali dello Stato".

Osservava, altresì, il Tribunale (cfr. pag. 1727 della sentenza di primo grado) «che le condotte poste in essere dall'imputato risultano tanto più gravi in quanto qualificate dalle funzioni pubbliche rivestite e dai delicati compiti affidatigli all'interno delle Istituzioni statali preposte alla lotta alla criminalità organizzata: proprio la strumentalizzazione del ruolo ricoperto dall'imputato all'interno delle Istituzioni gli ha consentito di rendere all'organizzazione mafiosa i suoi "favori" informandola tempestivamente di notizie, decisioni ed ordini provenienti dall'interno delle strutture investigative, che le funzioni ricoperte gli consentivano di apprendere con facilità in anticipo. Tale precipuo ruolo svolto dall'imputato ha reso particolarmente efficace l'apporto dato all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" che con le sue condotte ha oggettivamente contribuito a rafforzare, ponendo in grave pericolo l'ordine pubblico ed arrecando un grave danno alla credibilità stessa dello Stato per la cui difesa altri fedeli servitori, divenuti scomodi ostacoli da eliminare, hanno perso la vita. Quella

realizzata dall'imputato è una forma di collusione tanto più grave in quanto, da un lato particolarmente utile a "Cosa Nostra", e dall'altro espressione più alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni».

Tali essendo le risultanze desumibili dagli atti del complesso iter procedimentale, occorre stabilire in questa sede secondo una valutazione *ex ante* e sulla base dello stesso materiale preso in considerazione nel procedimento penale, non se la condotta all'epoca tenuta da Contrada abbia costituito o meno reato, bensì se questa si sia sostanziata in una colpa grave venuta a porsi come fattore condizionante, anche nel concorso dell'errore altrui, alla produzione dell'evento detenzione. Ebbene, ritiene la Corte che non vi sia dubbio che a fronte dei citati gravi, reiterati ed inequivoci comportamenti, certamente ostativi in quanto gravemente colposi, era prevedibile per chiunque, sulla base di una valutazione *ex ante* ed improntata secondo *l'id quod plerumque accidit*, e tanto più per un funzionario di polizia con molteplici esperienze investigative nel contrasto alla criminalità mafiosa, la reazione preventiva e poi sanzionatoria dello Stato.

E' stato accertato, infatti, nei confronti di Contrada di avere, dapprima nella qualità di funzionario di p.s. della Questura di Palermo, poi in quella di dirigente presso l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa e - infine - presso il SISDE, contribuito alle attività e agli scopi criminali dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, fornendo "ad esponenti della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione". Sino a pochi giorni prima del suo arresto nel dicembre 1992, Contrada ricopriva la carica di vice capo reparto del SISDE, carica da cui era destituito il 7.12.1992, con reimmissione nei ruoli dell'amministrazione di provenienza (Polizia di Stato-Ministero dell'Interno), a seguito di formale comunicazione al direttore del Servizio della pendenza dell'attuale procedimento penale.

L'intero percorso professionale dell'imputato – si legge nella sentenza della Sesta sezione della Suprema Corte n. 542 del 2008 che ne ricostruisce le tappe fondamentali della carriera - si è sviluppato pressoché interamente in Sicilia ed a Palermo con specifico riferimento ai settori della criminalità organizzata di matrice mafiosa. Dal 4.11.1962 è assegnato in servizio presso la Questura di Palermo, dove l'1.9.1973 diviene dirigente della locale Squadra Mobile, carica che riveste sino al 20.10.1976 (quando gli succede il Dott. Giuliano Boris), data in cui è nominato dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol per la Sicilia occidentale con sede a Palermo. Funzione svolta fino al gennaio 1982 ed alla quale - dopo l'uccisione del capo della Squadra Mobile Boris Giuliano (avvenuta il 21.7.1979) - cumula, su designazione del Questore (in ragione della sua pregressa esperienza presso quel medesimo ufficio operativo), l'incarico di temporanea direzione della Squadra Mobile e del Nucleo di P.G. presso la locale Procura della Repubblica (dalla fine di luglio 1979 al febbraio 1982).

Il 27.1.1982 è collocato fuori del ruolo dell'amministrazione della Polizia di Stato ed immesso nei ruoli SISDE con la carica di direttore dell'ufficio di coordinamento dei centri SISDE della Sicilia e della Sardegna con sede a Palermo. Dal settembre 1982 fino al dicembre 1985 è chiamato a svolgere le funzioni di capo di gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia prefetto De Francesco, continuando a lavorare a Palermo. Il 4.1.1983 è altresì nominato direttore del Centro Operativo Speciale (C.O.S.) del SISDE presso la Prefettura di Palermo. Con decreto ministeriale 3.11.1985 è nominato dirigente superiore della P.S.. Il 31.12.1985 cessa dalle funzioni di capo gabinetto dell'Alto Commissario ed è revocata la sua assegnazione alla direzione del COS- SISDE. Con decreto del Presidente del Consiglio dell'1.1.1986 è trasferito a Roma ed assegnato al Terzo Reparto SISDE con compiti non operativi, incarico fuori ruolo di durata triennale, rinnovato sino al 31.10.91. Dal 31.5.1987 diviene direttore del Coordinamento Gruppi Ricerca Latitanti; incarico che riveste fino all'8.8.1989, data in cui detto incarico gli è sospeso per essergli poi nuovamente conferito il 6.4.1990. Con decreto del Presidente della Repubblica 26.3.1991 è nominato dirigente generale della P.S.. Dall'1.6.1991 è dirigente del Coordinamento Operativo Centri SISDE per il Lazio. Il 14.6.1991 è nominato vice capo reparto del SISDE.

Va rammentato, che nelle qualità su indicate, le condotte oggetto di imputazione e oggi di valutazione ai fini della invocata riparazione, sono state ritenute provate e integrative del grave reato di concorso esterno in associazione mafiosa - con sentenza passata in giudicato, i cui effetti sono cessati sol perché detto reato è stato ritenuto dalla Corte EDU chiaro e prevedibile solo a partire dal 1994, ossia dal momento in cui interveniva la prima delle sentenze chiarificatrici delle Sezioni Unite in questa materia (S.U. n. 16 del 5.10.1994 , Demitry), riconoscendo, per il periodo successivo, la correttezza della configurazione dell'istituto in questione, così come elaborata dalle Sezioni unite (Sez. U. n. 33478 del 12.7.2005 Mannino) - fino agli incontri dell'imputato il 23 maggio 1985 e il 7 febbraio 1988 con Gilda Ziino vedova dell'ing. Roberto Parisi, imprenditore palermitano e presidente della società di calcio Palermo, ucciso in agguato mafioso il 23 maggio 1985.

Il giorno stesso dell'omicidio del marito Contrada si recava a casa della Ziino, ammonendola a non rivelare ad alcuno fatti e vicende della vita del marito che potevano porsi in relazione con il suo omicidio, monito giustificato da ragioni di sicurezza della signora e della sua bambina.

L'evidente interesse non istituzionale del Contrada e la sua opaca contiguità con ambienti che minavano il regolare funzionamento dell'apparato statale è reso ancor più evidente dalla circostanza, non altrimenti giustificata, della incursione presso l'abitazione della Ziino il giorno dopo il colloquio intrattenuto dalla donna con il giudice Falcone nel febbraio del 1988, dei cui contenuti chiedeva notizie che ben avrebbe potuto apprendere da fonte diretta ove il campo nel quale egli si muoveva fosse stato appunto quello delle istituzioni.

E' di tutta evidenza, in difetto di una spiegazione alternativa lecita, che siffatti comportamenti si ponevano in logica consequenzialità con una allarmante deviazione dal ruolo istituzionalmente riconosciuto e funzionale, invece, così come ritenuto nelle sentenze di condanna, a rendere all'organizzazione mafiosa i suoi "favori" informandola tempestivamente di notizie, decisioni ed ordini provenienti dall'interno delle strutture investigative, che le funzioni ricoperte gli consentivano di apprendere con facilità in anticipo.

Non vi è dubbio che tale ruolo svolto dall'imputato ha reso particolarmente efficace l'apporto dato all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" che con le sue condotte ha oggettivamente contribuito a rafforzare, ponendo in grave pericolo l'ordine pubblico ed arrecando un grave danno alla credibilità stessa dello Stato per la cui difesa altri fedeli servitori, divenuti scomodi ostacoli da eliminare, hanno perso la vita. Non può che ribadirsi che tale forma di collusione realizzata dall'imputato, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 378 c.p. <<deve considerarsi tanto più grave in quanto, da un lato particolarmente utile a "Cosa Nostra", e dall'altro espressione più alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni>> (sent. di condanna citata).

Si rammenta a tal proposito che il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18110 del 24 aprile 2018).

Ed è certamente da considerarsi ben maggiore la valenza negativa, agli effetti del giudizio richiesto dall'art. 314 c.p.p., quando a frequentare soggetti mafiosi di rango primario – persino latitanti e soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale - siano importanti rappresentanti della Polizia di Stato, professionalmente impegnati nella repressione della criminalità organizzata e, quindi, in grado di valutare consapevolmente e perciò diversamente le proprie scelte e le proprie condotte.

In altri termini, le pur divergenti definizioni giuridiche date a contegni del tipo di quelli addebitati al Contrada rendevano comunque certamente conoscibile in via anticipata al momento del compimento delle condotte la possibilità concreta della incriminazione e della punizione, senza che la stessa potesse manifestarsi quale effetto a sorpresa, quale risposta giudiziaria postuma, improvvisa ed inedita, tale da sorprendere l'affidamento del Contrada come formatosi al momento del compimento dei fatti, in cui erano già presenti segnali discernibili, anticipatori del realizzarsi dell'incriminazione, della misura cautelare e della punizione e sarebbe contrario al sistema disconoscere tale rilevanza causale a comportamenti del tenore di quelli posti in essere dal Contrada.

Deve, pertanto concludersi che le condotte commesse dall'imputato si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento "detenzione", rappresentando il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della loro configurabilità come illecito penale (Cass. sez. 4, n. 40555 del 7.10.2021, dep. 10.11.2021; Cass. sez. 4, n. 9212 del 13.11.2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201; Cass. sez. 4, 23.4.2015, Dentice; Cass. sez. 4, 26.9.2017, Urso) così ingenerando una condizione ostativa alla riparazione, quantomeno con riferimento al periodo antecedente alla maturazione della prescrizione del reato di favoreggiamento aggravato.

Va, dunque, in ultimo affrontata la questione relativa alla prescrizione dei reati contestati al Contrada già al momento della emissione del titolo cautelare, sollevata dalla Difesa nella memoria depositata ed in sede di discussione che, ove fondata, avrebbe precluso al giudice della misura la sua emissione e connotato, di conseguenza, di illegittimità la custodia patita.

Ritiene la Corte che il giudizio *ex ante* che è chiamata ad operare, debba tener conto della normativa all'epoca vigente anche con riferimento alla disciplina della prescrizione, sulla cui normativa applicabile la difesa non si è soffermata, rammentandosi che in epoca antecedente al 2005 per il computo della pena ai fini della prescrizione si considerava la pena edittale, e precisamente il massimo edittale della pena stabilita dalla legge per il reato, tenuto conto degli aumenti (e delle diminuzioni) dipendenti dalle circostanze aggravanti e attenuanti, e per le prime si considerava l'aumento massimo di un terzo.

Per la pena superiore ad anni cinque, come nel caso di specie, si applicava, dunque, la prescrizione di anni dieci, aumentata della metà per effetto della previsione sulla prescrizione prorogata, contenuta nell'art. 161 c.p. dell'epoca.

Il termine della prescrizione decorreva secondo la disciplina dell'epoca, per il reato continuato, non dalla data relativa ad ogni singola fattispecie, ma dal giorno in cui cessava la continuazione e dunque dal febbraio 1988.

In applicazione dei suddetti principi, che costituivano il bagaglio applicativo per il giudice della misura, l'ultima delle condotte ascritte al Contrada e per le quali è stato ritenuto responsabile con sentenza coperta da giudicato quanto alla commissione delle stesse, è stato commesso nel febbraio del 1988 e pertanto all'epoca della emissione della misura il reato non era certamente prescritto, con la conseguenza che, per la ragioni suesposte con riferimento alla sussistenza, quantomeno, di una colpa grave rinvenibile nelle condotte di Contrada il periodo di custodia sofferto in data antecedente alla prescrizione del reato ossia per il periodo compreso tra il 24.12.1992 ed il 31.7.1995, non può essere oggetto di riparazione.

Deve rammentarsi, infatti, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi irrilevante

il mutamento della qualificazione giuridica del fatto a fronte, comunque, di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (In tal senso, tra le altre, Cass. Sez. 4, *Sentenza n. [28354](#) del 22/06/2022*).

A diverse conclusioni deve addivenirsi, invece, per il periodo successivo alla condanna definitiva, intervenuta il 10.5.2007, epoca nella quale vigeva il diverso regime di prescrizione (cd. ex Cirielli) con il termine massimo, per il reato di favoreggiamento, di sette anni e sei mesi, più favorevole del precedente e dunque suscettibile di applicazione.

Pertanto, la pena scontata per un reato prescritto al momento della condanna, i cui effetti sono stati posti nel nulla (*“dichiara ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di appello di Palermo in data 25.2.2006, irrevocabile il 10.5.2007*) dalla sentenza della Suprema Corte del 6.7.2017 che recepiva quella della Corte EDU del 14.4.2015, deve formare oggetto di riparazione, non potendo applicarsi, in questo caso i principi riguardanti il dolo e colpa grave, che si riferiscono, comunque, ad un reato non estinto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'istante i fatti contestati al Contrada non erano affatto “ privi di rilevanza penale” dovendo soltanto essere diversamente qualificati, come ha ribadito fino alla sentenza rescindente da ultimo emessa dalla Suprema Corte alla quale questa Corte territoriale deve conformarsi, e tuttavia, come diversamente qualificati al momento della sentenza definitiva del 2007, erano estinti per intervenuta prescrizione.

Da questo discende il diritto alla riparazione, dovendosi far rientrare l'ipotesi nel caso di cui alla già richiamata sentenza della Consulta n. 310 del 1996, con cui è stata riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, che prevede il diritto alla riparazione a Favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta.

Riguardo alla determinazione del *quantum* del chiesto indennizzo, osserva la Corte – in conformità ai principi già enunciati dalle Sezioni Unite con le sentenze n.1/1995 e n.24287/2001 – che la liquidazione va disancorata da criteri o parametri rigidi, dovendosi invece procedere con equità, valutando la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà. In concreto, essa va quindi effettuata tenendo conto del parametro aritmetico (pari ad euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed euro 117,91 per ogni giorno di detenzione domiciliare) costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, 2° co. c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, 4° co. lett. c) c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, mentre il potere di adeguamento attribuito al giudice per la soluzione del caso

concreto, il cui esercizio impone una adeguata motivazione funzionale a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate sotto il profilo delle conseguenze personali e familiari sofferte, non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.

Anche secondo la Corte Costituzionale, del resto, l'esborso a cui lo Stato è tenuto per l'ingiusta detenzione de qua si configura non come risarcimento del danno derivante da un fatto illecito ascrivibile ad alcuno a titolo di dolo o di colpa, ma come misura riparatoria e riequilibratrice, e in parte compensatrice, della ineliminabile componente di alea propria della giurisdizione penale cautelare. La riparazione dell'ingiusta detenzione è dunque dotata di un fondamento squisitamente solidaristico (Corte Cost. 30-12-1997 n. 446).

Sul piano più specificamente quantificatorio, come accennato, va poi ribadito come non possano porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e quella domiciliare, in considerazione del carattere meno afflittivo di quest'ultima, implicante una più tenue lesività della sfera giuridica soggettiva già solo per la conservazione del centro di interessi personali e dei legami intimi con i familiari conviventi (sul punto anche Cass., Sez. 4, n. 17664 del 22/04/2010), e che risulta inadeguata l'utilizzazione del mero parametro aritmetico in caso di ingiusta detenzione di breve durata patita da soggetto incensurato, giacché questi, secondo *l'id quod plerumque accidit*, ricava dalla privazione della libertà personale un'afflizione generalmente maggiore rispetto a chi, per l'attività delinquenziale già compiuta, si sia già trovato in analoghe situazioni (ad esempio vedasi Cass., n. 10123 del 2011).

Orbene, alla stregua di tali parametri afferenti il *quantum debeatur*, devesi rilevare, da una parte, che il Contrada era soggetto incensurato, e, dall'altra, rammentando, sul punto, che non è qui in liquidazione il patimento del familiare, per il quale la domanda sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva, bensì solo la refluenza sulla propria condizione familiare) .

Avuto dunque riguardo agli elementi offerti, tenuta però in conto la complessiva vicenda processuale e l'entità dell'accusa, che si ribadisce ritenuta fondata ma solo diversamente qualificata, l'indennizzo *de quo* può liquidarsi in misura adesiva al parametro aritmetico sopra indicato, per un montante indennitario complessivo pari dunque, già all'attualità, ad € 103.760,8 per i 440 giorni di carcere ed euro 181.581,4 per i 1540 giorni di detenzione domiciliare, pari a complessivi 285.342,2, al cui pagamento va quindi condannato il Ministero resistente.

Tenuto conto della natura del procedimento, che impone il necessario ricorso all'Autorità giudiziaria per la liquidazione della riparazione, e considerata soprattutto la reciproca soccombenza, si dispone l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli articoli 314 e 315 c.p.p.;

in parziale accoglimento della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di Contrada Bruno, nato a Napoli il 2 settembre 1931, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere all'istante la complessiva somma di euro 285.342,2.

Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.

Palermo, 15 dicembre 2022

Il Consigliere est.

Il Presidente